

N. 5601/2018 R.G.N.R.

N. 16447/2018 R.G.I.P.

N. 821/19 Reg. Sent.

Data del deposito 07/05/19

Data irrevocabilità _____

V° del P.G. _____

N. Reg. Esec. _____

N. Part. Cr. Ins. SIC _____

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice [REDACTED] ha emesso la seguente sentenza nel procedimento a carico di

[REDACTED] **Luca**, nato a Avarado (BS) il 28 luglio 1984, elettivamente domiciliato a Montichiari, via delle Lame 3, attualmente detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Milano – San Vittore;

ASSENTE - RINUNCIANTE A COMPARIRE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)

difeso di fiducia dagli avv. [REDACTED] del Foro di Brescia e Maurizio [REDACTED] del Foro di Milano;

[REDACTED] **Mauro**, nato a Desenzano il 16 settembre 1964, elettivamente domiciliato a Montichiari via Custoza 69;

PRESENTE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)

difeso d'ufficio dall'avv. [REDACTED] del Foro di Torino;

██████████ **Diego**, nato a Brescia il 19 novembre 1974, elettivamente domiciliato a Bedizzole, via Cantrina 14;
PRESENTE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)
difeso di fiducia dagli avv. Carlo CAVALLO e Matteo FERIONE del Foro di Torino;

██████████ **Mattia**, nato a Verona il 7 febbraio 1991, residente a Mariano Comense via Tre Venezie 22, elettivamente domiciliato presso l'avv. ██████████ del Foro di Como;
ASSENTE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)
difeso di fiducia dall'avv. ██████████ del Foro di Como;

██████████ **Riccardo**, nato a Galatina il 3 giugno 1978, residente a Lecco via Petrarca 6, elettivamente domiciliato presso l'avv. ██████████ del Foro di Como, attualmente detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Milano – San Vittore;
ASSENTE - RINUNCIANTE A COMPARIRE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)
difeso di fiducia dall'avv. ██████████ del Foro di Como;

██████████ **Serghei**, nato in Moldavia il 26 febbraio 1988, residente a Valmandrera via Piedimonte 76, elettivamente domiciliato presso l'avv. ██████████ del Foro di Como;
ASSENTE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)
difeso di fiducia dall'avv. ██████████ del Foro di Como;

██████████ **Vincenzo**, nato a Napoli il 2 maggio 1957, elettivamente domiciliato a Vercelli via Alessandro di Casanova 27;
ASSENTE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)
difeso di fiducia dall'avv. ██████████ del Foro di Vercelli;

██████████ **Luigi**, nato a Bari l'11 dicembre 1960, elettivamente domiciliato a Vercelli via Restano 7;
ASSENTE (cfr. verbale di udienza preliminare del 19 dicembre 2018)
difeso d'ufficio dall'avv. ██████████ del Foro di Torino

imputati del reato di cui agli artt. 110 cp 260 d. l.vo 152/2006 perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, ██████ agendo per conto di ██████ srl produttrice dei rifiuti, ██████ LUCA agendo quale titolare di ██████ srl, ██████ e ██████, agendo quali autotrasportatori per conto di ██████ ██████ e ██████ fornendo falsa documentazione di trasporto rifiuti ai predetti trasportatori, e fungendo da intermediari con ██████ i, ██████ (successivamente deceduto) , ██████, ██████ ed ██████ individuando l'area di pertinenza dell'azienda ██████ srl ove depositare i rifiuti e fornendo supporto logistico per le operazioni di trasporto e scarico, tutti con più operazioni e con l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate al trasporto e scarico di seguito descritto, trasportavano e gestivano abusivamente un quantitativo complessivo di rifiuti speciali e non, pari al contenuto di non meno di quattro carichi di autoarticolati, per complessivi 360-420 metri cubi circa di rifiuti trasportati, dei quali almeno 300 metri cubi venivano depositati in area privata, in assenza di qualsivoglia autorizzazione

In Borgo Vercelli tra l'8 ed il 9 agosto 2017

Recidiva reiterata per ██████ e ██████ reiterata infraquinquennale per ██████

Parti civili costituite:

comune di Borgo Vercelli, assistito dall'avv. ██████ del Foro di Vercelli;

████████ s.r.l., assistita dall'avv. ██████ del Foro di Vercelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 21 settembre 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Luca ██████, Mauro ██████, Diego ██████, Mattia ██████, Riccardo ██████, Seghei ██████, Vincenzo ██████ e Luigi ██████ venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui al superiore capo di imputazione.

All'udienza preliminare del 7 maggio 2019 il pubblico ministero eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Torino.

Il difensore della parte civile comune di Borgo Vercelli si è opposto all'eccezione, quello della parte civile ██████ s.r.l. si è rimesso, mentre i difensori di tutti gli imputati si sono associati alle richieste del pubblico ministero.

Ritiene questo giudice che l'eccezione di incompetenza sia fondata.

La fattispecie che si contesta nella richiesta di rinvio a giudizio è oggi prevista dall'art. 452 quaterdecies c.p. e non più dall'art. 260 d.lgs. 152/2006, ma non si pongono problemi di successione di leggi nel tempo, né, astrattamente, di competenza distrettuale ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. stante il fatto che la norma incriminatrice riproduce testualmente quella del d.lgs. 152/2006.

Benché la Procura generale nel dirimere il conflitto fra pubblici ministeri sollevato dalla Procura di Torino sia di contrario avviso, questo giudice ritiene che, per come in concreto contestata la condotta, sia integrata una diversa fattispecie di reato e, segnatamente, quella prevista dall'art. 256 d.lgs. 152/2006, in relazione alla quale non è destinata ad operare la norma del codice di procedura penale appena richiamata.

Si ipotizza in particolare il trasporto di circa 360-420 metri cubi di rifiuti, almeno 300 metri cubi dei quali depositati in area privata, in assenza di qualsivoglia autorizzazione.

Tali operazioni sono contestate come compiute tra l'8 ed il 9 agosto 2017 attraverso quattro carichi di autoarticolati.

La Corte di cassazione è unanimemente assestata nel ritenere il delitto in contestazione come reato abituale che *"si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo"* (Corte di cassazione, sent. n. 52838 del 14/07/2016).

Avuto riguardo al caso di specie, si ritiene non emerga dagli atti la dimostrazione del fatto che gli imputati avessero posto in essere una struttura organizzata, funzionale alla gestione di ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo.

Corollario di tali principi e giustificazione logica della previsione dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. è la circostanza che la condotta desti nella collettività un significativo allarme sociale, che non sia circoscritto ad una minima parte del territorio, ma coinvolga una zona diffusa.

La sussistenza dell'art. 452 quaterdecies c.p. presuppone inoltre il compimento di una pluralità di condotte, sintomatiche dell'esistenza di un vero e proprio fenomeno criminale e non solo di singoli episodi.

Anche dal punto di vista del dolo, si ritiene necessaria la consapevolezza dell'esistenza del sodalizio e la volontà di farne parte.

Nessuno di questi elementi si riscontra nel caso di specie.

Difetta in primo luogo ogni prova circa il fatto che l'attività dovesse essere svolta in

modo continuativo: nessuna condotta ulteriore a quelle in contestazione risulta essere stata posta in essere nel caso di specie, né prima, né successivamente ai fatti per cui si procede e queste condotte sono state attuate valendosi di una struttura organizzata in maniera tanto elementare da non consentire di trarre dal concreto svolgersi degli eventi conclusioni diverse da quanto appaia.

Anche dal punto di vista della capacità dell'organizzazione di gestire "*ingenti quantitativi di rifiuti*", che pure è espressamente contemplata dalla norma incriminatrice, sussistono rilevanti dubbi.

La Corte di cassazione è costante nell'agganciare tale requisito al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta (cfr. da ultima Corte di cassazione, sent. n. 46950 del 11/10/2016).

Indipendentemente dalla valutazione circa il fatto che un quantitativo complessivo di rifiuti di circa 400 metri cubi sia da considerare o meno ingente, proprio il riferimento alla abitudine della condotta che per condivisa giurisprudenza di legittimità è richiesta ai fini dell'integrazione del reato porta a ritenere sussistente la fattispecie di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 e non quella oggi contemplata dall'art. 452 quaterdecies c.p., con tutto quanto ne consegue ai fini dell'individuazione del giudice competente.

Nessun elemento consente infine di affermare che gli odierni imputati avessero la consapevolezza di agire in concorso fra loro al fine di porre in essere una vera e propria organizzazione delinquenziale e non piuttosto una limitata serie di reati, peraltro concentrati in un lasso temporale estremamente limitato ed in assenza di una struttura organizzata in grado di supportarli nel compimento di un numero imprecisato di condotte delittuose.

Poste tali premesse, si rendono necessarie talune precisazioni concernenti la posizione di alcuni imputati.

Pur ribadendo in sede di repliche all'eccezione del pubblico ministero i rilievi circa la capacità di intendere e di volere del proprio assistito, il difensore di Luigi ANGIULI si è associato alle conclusioni del pubblico ministero.

Corrette e condivisibili sono le argomentazioni spese dalle parti a questo proposito, ritenendosi che l'individuazione del giudice naturale chiamato a pronunciarsi sul reato contestato all'imputato abbiano valenza preliminare e costituiscano un antecedente logico rispetto alla questione sulla sua capacità di stare in giudizio.

Per altro verso, ritiene questo giudice l'irrelevanza del fatto che alcuni imputati abbiano formulato istanza di definizione con giudizio abbreviato ancora prima della celebrazione dell'udienza preliminare.

L'ultima parte dell'art. 438 comma 6 bis c.p.p., introdotto dalla l. 103/2017, "preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice".

Secondo la migliore giurisprudenza di legittimità, la competenza distrettuale determinata dall'art. 328 c.p.p. ha natura funzionale ed è per questa ragione assimilabile alla competenza per materia (cfr. Corte di cassazione, sent. n. 1526 del 11/12/2013).

Se così è, si ritiene che la richiesta di giudizio abbreviato non abbia riflessi sulla possibilità di dichiarare l'incompetenza (funzionale, per materia) del giudice impropriamente adito.

P.Q.M.

visto l'art. 22 c.p.p., previa riqualificazione del fatto come violazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006,

DICHIARA

l'incompetenza del Tribunale di Torino in relazione al reato contestato alla superiore rubrica per essere competente il Tribunale di Vercelli.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale, evidenziando ai sensi dell'art. 27 c.p.p. che nel corso delle indagini è stato disposto il sequestro preventivo con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Vercelli ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. dell'11 agosto 2017 (faldone 1, sotto fascicolo 4) e che risultano tuttora sottoposti a sequestro con quel provvedimento l'automezzo pesante [REDACTED]

Torino, 7 maggio 2019


Il giudice
Giacomo Marson

Deposito in udienza
Torino, 07/05/19

Il sottoscritto [REDACTED]
Dott. [REDACTED] FRASUOLA

